

## REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 59, paragrafo 3, e l'articolo 62, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 134 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1º luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicherà ai settori principali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come previsto dall'articolo 204 dello stesso. La Commissione deve pertanto adottare le misure necessarie per modificare o abrogare i regolamenti settoriali interessati, al fine di garantirne una corretta applicazione a decorrere dalla suddetta data.

(2) L'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma dello stesso regolamento, la Commissione possa subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati agricoli alla presentazione di un titolo di importazione. A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione sono necessari, da un lato, per la gestione del regime di importazione del riso semigreggio e del riso lavorato, al fine di tener conto dei quantitativi da importare, e, dall'altro, per la gestione del regime relativo alle importazioni preferenziali di zucchero.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2007 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6).

(3) Per quanto riguarda le esportazioni, l'articolo 167 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che le restituzioni all'esportazione per i prodotti elencati all'articolo 162, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono concesse solo su presentazione di un titolo di esportazione. A norma dell'articolo 161 di detto regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più prodotti alla presentazione di un titolo di esportazione.

(4) Ai fini della gestione delle importazioni e delle esportazioni alla Commissione è stata conferita la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione e/o esportazione saranno subordinate alla presentazione di un titolo. Nel valutare le esigenze di un regime di titoli la Commissione deve tener conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni.

(5) Questa situazione offre l'opportunità di esaminare in modo approfondito le norme vigenti nei diversi settori di mercato e di riconsiderare le pratiche attuali in materia di rilascio dei titoli a fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori. Per motivi di chiarezza occorre che le norme siano inserite nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>.

(6) Un regime di titoli costituisce il meccanismo adeguato per gestire i contingenti tariffari di importazione e di esportazione con un metodo diverso dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», considerato il volume limitato di cui trattasi e il numero enorme di domande.

(7) Un regime di titoli è ritenuto il meccanismo più idoneo per il monitoraggio di alcuni prodotti agricoli importati a condizioni preferenziali, se si considerano il notevole vantaggio offerto dall'aliquota ridotta del dazio applicabile e l'esigenza imperativa di prevedere l'andamento dei mercati.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.